



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Al Dipartimento delle Politiche Europee

OGGETTO: COM (2021) 565 - richiesta di relazione. Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE. Riferimento nota DPE n. 1415/2022.

Con riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento, indicata in epigrafe, si trasmette l'unito *format*, debitamente compilato.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 565 del 22/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0434 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La presente proposta di direttiva del Consiglio, che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, è volta a contrastare l'utilizzo, a fini di elusione o di evasione fiscale, di imprese all'interno dell'UE, apparentemente impegnate in un'attività economica ma che, in realtà, non svolgono alcuna attività economica. A tal fine, la proposta stabilisce un test (test della sostanza) per identificare le imprese impegnate in un'attività economica, ma che non hanno una sostanza minima e sono usate impropriamente al fine di ottenere vantaggi fiscali. Inoltre, la proposta di direttiva attribuisce conseguenze fiscali alle entità definite di comodo.

Le disposizioni che si andranno a introdurre, posto che hanno le medesime finalità della disciplina interna delle cd. "società di comodo", potrebbero determinare la necessità di modificare le disposizioni della richiamata disciplina. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (disciplina delle società non operative).

In particolare, la disciplina delle società non operative, di cui all'articolo 30 della predetta legge, si applica nei confronti delle: (i) società per azioni; (ii) società in accomandita per azioni; (iii) società a responsabilità limitata; (iv) società in nome collettivo; (v) società in accomandita semplice; (vi) società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Di converso, sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina: (i) società cooperative e società di mutua assicurazione; (ii) enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato; (iii) società consortili; (iv) società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

I primi soggetti (società di capitali e di persone commerciali) si considerano non operativi se non superano il cd. "test di operatività", ossia se nell'ultimo triennio (compreso l'esercizio per cui è operata la verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili ai beni patrimoniali, specificamente individuati dall'articolo 30, comma 1, della citata legge, delle percentuali stabilite per ciascuna tipologia di bene.

Ai soggetti, che non superano il test di operatività, è attribuito un reddito presunto per il periodo di imposta non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, di percentuali (diverse a seconda dei beni posseduti)

indicate dal successivo comma 3.

La proposta di direttiva del Consiglio COM (2021) 565 modifica altresì la direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri.

Negli ultimi anni, sono stati compiuti importanti progressi nel contrasto alle pratiche di elusione e di evasione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, e sono state adottate numerose misure conseguenti alla traslazione, a livello dell'Unione, di concetti elaborati nel contesto delle iniziative internazionali avviate dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

In tale ambito, oltre alla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (c.d. Atad 1) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (c.d. Atad 2), adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance), varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati UE un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale e recepite nel nostro ordinamento con il D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, si è provveduto ad ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che abroga la direttiva 77/799/CEE.

In particolare, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 (recepita con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29) è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni ed è stato esteso l'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione in relazione: ai conti finanziari (direttiva 2014/107/UE recepita con il D.M. 28 dicembre 2015, G.U. Serie Generale n. 303 del 31/12/2015); ai ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttiva 2015/2376/UE, recepita con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 32); alla rendicontazione Paese per Paese (direttiva 2016/881/UE recepita con il D.M. 23 febbraio 2017, G.U. Serie Generale n. 56 del 08-03-2017); ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione (direttiva 2020/876/UE, recepita con D.lgs. 30 luglio 2020, n. 100), per quanto riguarda l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (direttiva 2016/2258/UE recepita con D.lgs. 18 maggio 2018, n. 60).

Inoltre, la direttiva 2021/514/UE del Consiglio del 22 marzo 2021, attualmente in fase di recepimento, si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante un deciso allargamento e rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati, e, dall'altro, ad estendere l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali che sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni sui venditori che sono presenti sulle piattaforme e le utilizzano per lo svolgimento di attività e la fornitura di servizi ai loro clienti.

La presente proposta di direttiva del Consiglio COM (2021) 565 apporta, all'articolo 13, modifiche all'articolo 3, punto 9, lettere a) e b), della direttiva 2011/16/UE, al fine di inserire, nell'ambito dello scambio automatico, il riferimento al nuovo articolo 8 bis quinquies aggiunto al capo II, sezione II della medesima direttiva.

Detto articolo contiene specifiche disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni, in modo che tutti gli Stati membri possano avere accesso alle informazioni sulle entità di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni. A tale scopo, si prevede che le informazioni siano scambiate tra gli Stati membri fin dalla prima fase, quando un'impresa è classificata come a rischio ai fini della direttiva. Lo scambio di informazioni è previsto anche quando l'amministrazione fiscale di uno Stato membro effettua una valutazione sulla base dei fatti e delle circostanze dei singoli casi e decide di certificare che una determinata impresa ha confutato la presunzione di essere un'entità di comodo o dovrebbe essere esentata dagli obblighi previsti dalla direttiva. Gli Stati membri sono posti in grado di venire a conoscenza, in modo tempestivo, della discrezionalità esercitata e dei motivi alla base di ciascuna valutazione, gli stessi potranno inoltre chiedere allo Stato membro dell'impresa di effettuare audit fiscali

qualora abbiano motivo di sospettare che l'impresa non abbia una sostanza minima ai fini della direttiva.

Le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso un registro centrale utilizzando il meccanismo esistente di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

A tal fine, la proposta dispone che all'articolo 21 della Direttiva 2011/16/UE il paragrafo 5 sia sostituito e viene introdotta una disposizione che prevede l'istituzione da parte della Commissione, entro il 30 giugno 2024, di un registro centrale sicuro per gli Stati membri. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro.

Gli Stati membri si scambieranno le informazioni senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui l'amministrazione dispone delle informazioni. Il che comporta che lo scambio deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni dei redditi o entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione emette una decisione per certificare che un'impresa ha confutato una presunzione o dovrebbe essere esentata. Lo scambio automatico avverrà, inoltre, entro 30 giorni dalla conclusione di un *audit* di un'impresa a rischio ai fini della direttiva, se l'esito di tale *audit* ha un impatto sulle informazioni già scambiate o che avrebbero dovuto essere scambiate per tale impresa.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione nella misura in cui trova la sua base giuridica nell'articolo 115 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Sebbene tale articolo non riguardi specificamente le imposte dirette, riconosce al Consiglio il potere legislativo volto al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Affinché ciò si verifichi è necessario un allineamento nell'ambito dell'imposizione diretta che rettifichi le incongruità del mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà: invero, la natura dell'argomento richiede una iniziativa comune in tutto il mercato interno dell'Unione europea.

Tutto ciò, in quanto l'uso di entità prive di sostanza minima, al fine di realizzare un'elusione o evasione fiscale, non è generalmente limitata al territorio di un solo Stato membro: una caratteristica fondamentale dei regimi pertinenti è infatti quella di coinvolgere i sistemi fiscali di più di uno Stato membro alla volta.

Quindi un'azione congiunta a livello europeo consente:

- un approccio uniforme nel contrasto alle società di comodo;
- di evitare disparità di trattamento tra le discipline dei vari Stati membri;
- di arginare iniziative individuali, garantendo la coerenza con le libertà fondamentali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le misure contenute nella proposta di direttiva si limitano ad assicurare il livello minimo di protezione necessario per il mercato interno; la direttiva pertanto non prescrive la piena

armonizzazione, ma soltanto una protezione minima per i sistemi fiscali dei singoli Stati membri.

In dettaglio, la proposta introduce un test per aiutare tali Stati a individuare, in modo coordinato in tutta l'Unione europea, i casi manifesti di entità di comodo usate impropriamente ai fini fiscali. La direttiva quindi garantisce il livello essenziale di coordinamento dell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi; alla luce di tali precisazioni, la proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi ed è conseguentemente conforme al principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione quattro opzioni strategiche oltre che lo scenario base. L'opzione 1 consiste nel perseguire azioni non vincolanti, ampliando il mandato di uno strumento di valutazione inter partes esistente, in alternativa la valutazione d'impatto ha esaminato la possibilità che la Commissione adotti una raccomandazione diretta agli Stati membri. Tuttavia, si è ritenuto che gli strumenti non vincolanti abbiano un effetto limitato nel risolvere il problema dell'uso improprio delle società di comodo ai fini fiscali.

Di converso, le opzioni 2, 3 e 4 sono opzioni di carattere normativo e implicano una serie di norme che dovrebbero essere attuate in tutti gli Stati membri. Tali opzioni differiscono per quanto riguarda il grado di coordinamento perseguito: l'opzione 2 prevede il coordinamento dei criteri e dei processi volti a identificare le società di comodo, nonché il coordinamento del loro trattamento giuridico; l'opzione 3 comprende un meccanismo per lo scambio automatico di informazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'opzione 2; infine, l'opzione 4 integra l'opzione 3 con la prescrizione di sanzioni nei confronti delle entità inadempienti.

Per tali motivi, si è ritenuto che le positive finalità generali del progetto potessero essere efficacemente perseguite attraverso l'opzione di carattere normativo 4.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Si ritiene che il progetto risponda all'interesse nazionale. Per Paesi come l'Italia, storicamente connotati da un congruo livello impositivo, l'introduzione di norme volte a garantire una tassazione equa a livello internazionale rappresenta un importante presidio.

Inoltre, il nostro sistema tributario già prevede una disposizione per il contrasto delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 724/1994 che potrà essere integrata da quella proposta a livello UE.

Si evidenzia che la normativa sulle società di comodo già presente nell'ordinamento italiano tende a ricostruire un "reddito minimo" che la società di comodo deve dichiarare. Inoltre, la medesima disciplina contrasta le società che si trovano in situazione di perdita sistemica.

La normativa proposta con la direttiva in esame, invece, si focalizza sulla tassazione del reddito in capo al socio e sull'impossibilità, per la società di comodo, di usufruire delle disposizioni fiscali internazionali.

In altri termini, le due discipline hanno in comune la premessa di voler contrastare le "società di comodo", ma si basano su modalità diverse con cui sono individuate tali società, effetti diversi per quanto riguarda la tassazione delle imprese. Si può affermare che le finalità della proposta di direttiva e della norma già esistente nell'ordinamento italiano non coincidono del tutto, pur muovendosi nella stessa direzione.

Le due discipline potrebbero coesistere nell'ordinamento, da valutare comunque una revisione della disciplina di comodo ex legge 724/1994 in occasione del recepimento della direttiva per renderla più coerente con le nuove disposizioni.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Una volta adottata come direttiva, la presente proposta dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2023 ed entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, l'Italia fornirà annualmente alla Commissione le informazioni pertinenti per esercizio fiscale, compreso un elenco di dati statistici. Le informazioni pertinenti sono quelle riportate nell'articolo 12 della direttiva.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La valutazione della proposta di direttiva in merito agli impatti sull'economia è soggetta a limitazioni in materia di dati, in considerazione del fatto che tale iniziativa normativa riguarda un tipo di entità per la quale vi è una grave carenza di dati e non esiste una definizione comunemente accettabile.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Di seguito si evidenziano i principali effetti sull'ordinamento nazionale:

- Introduzione della nuova disciplina in materia di società di comodo;
- Eventuale revisione e integrazione della normativa sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 724/1994;
- Introduzione di una nuova tipologia di interpello probatorio articolo 11, comma 1, lettera b) dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) per favorire il dialogo tra Fisco e contribuente in modo che i soggetti interessati possano dimostrare all'Amministrazione finanziaria il superamento del test di sostanza previsto dalla direttiva (articolo 7) o l'esimente basata sull'assenza di vantaggio fiscale (articolo 10);
- Rafforzamento della cooperazione internazionale mediante l'introduzione di un nuovo scambio automatico;
- Modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

In merito agli effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale, si ritiene che i costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta. In particolare, le amministrazioni dovrebbero ampliare la loro capacità, al fine di sviluppare nuovi modelli dichiarativi, gestire le informazioni cui avranno accesso, attuare i sistemi a sostegno dello scambio di informazioni e applicare le sanzioni

proposte. La presente proposta mira, nel suo impianto complessivo, a trovare un equilibrio tra impatti positivi e gli oneri aggiuntivi.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta comporta dei costi per le imprese rientranti nello *scope* in termini di *compliance*. In particolare, le società coinvolte dovranno adeguare i propri sistemi per verificare se rientrano nell'ambito applicativo della disciplina e se possano beneficiare di cause di esclusione. Da valutare l'introduzione nell'ordinamento di un nuovo interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera b) dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) che il contribuente potrà presentare all'Amministrazione finanziarie per verificare se la società è esclusa in base al test di sostanza.

Nel suo complesso la proposta prescelta per l'intervento normativo (opzione 4), dovrebbe avere un impatto positivo sull'economia. Come principale beneficio diretto si prevede un aumento della riscossione del gettito fiscale, in considerazione della riduzione dell'uso improprio di entità di comodo nell'ambito dell'Unione europea. Inoltre, l'azione normativa intrapresa apporterà notevoli benefici indiretti: grazie ad essa saranno raccolte informazioni preziose per comprendere meglio il fenomeno delle entità di comodo ai fini fiscali.

Altro

Al fine di illustrare nel dettaglio i punti sopra evidenziati (effetti sull'ordinamento nazionale) si fornisce una sintesi della proposta di direttiva con le opportune valutazioni.

Tuttavia, si precisa che ulteriori valutazioni potranno essere effettuate in seguito anche in base all'andamento dei negoziati presso il Consiglio UE e delle modifiche che verranno apportate al testo della direttiva.

Il capitolo I della direttiva definisce l'ambito applicativo della disciplina stabilendo, fra l'altro, una definizione degli enti che devono essere considerati "società" (cfr. articolo 3) e del reddito di tali enti che può essere considerato "senza impresa" (cfr. articolo 4). Si tratta, fondamentalmente, di reddito da "passive income", con analogie rispetto alla nozione di reddito "passive income" utilizzata nell'ambito della disciplina CFC (cfr. articolo 7 della c.d. Direttiva n. 2016/1164/UE, c.d. Direttiva ATAD, e articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR come modificato dal d.lgs. 142/2018 di recepimento della Direttiva ATAD). Rispetto alla nozione di passive income CFC si evidenzia la presenza di redditi da proprietà immobiliari e l'assenza di redditi da operazioni compravendita di beni infragruppo (mentre sono considerati "di comodo" i redditi da servizi infragruppo).

Il capitolo 2, articolo 6, della direttiva stabilisce le condizioni secondo cui una società che consegue redditi "passive income" è considerata di comodo. In estrema sintesi, si tratta di società che hanno almeno il 75 per cento o più di ricavi rappresentati da passive income, che sono coinvolte in attività internazionali e che sono gestite o amministrate tramite società terze.

Il successivo articolo 7 introduce una esimente basata su un test di sostanza economica (prima esimente). Le società che hanno "sostanza economica" possono disapplicare la disciplina. La sostanza economica è identificata in vari elementi, tra cui la presenza di amministratori

indipendenti, dipendenti che svolgono le attività dell'impresa, sostenimento di oneri a fronte dell'attività, la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, è previsto che il contribuente produca la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza della sostanza economica da parte della società. Di regola, alla presentazione della documentazione segue la disapplicazione della disciplina (cfr. articolo 8).

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria potrebbe negare la disapplicazione della disciplina ritenendo che gli elementi prodotti dal contribuente non siano sufficienti (articolo 9). Il contribuente potrà produrre ulteriori elementi di prova per dimostrare la sostanza economica della società basati sulla dimostrazione delle attività concretamente svolte da amministratori e dipendenti.

L'articolo 10 stabilisce un'ulteriore esimente dalla disciplina (seconda esimente). Si tratta delle società che pur non avendo sostanza economica siano in grado di dimostrare di non aver conseguito vantaggi fiscali a livello di gruppo tramite l'utilizzo dello schermo societario.

Il capitolo 3 della direttiva stabilisce che alle società considerate "di comodo" è negato il requisito della residenza fiscale da parte dell'Amministrazione competente, con la conseguente impossibilità di beneficiare delle direttive fiscali UE e dei trattati internazionali, quali le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il capitolo 4 stabilisce tutte le modifiche da apportare alla direttiva 2011/16/UE in materia di scambio di informazioni. Gli Stati membri dovranno scambiare informazioni circa la presenza nel territorio di propria competenza di società considerate di comodo.

I capitoli 5 e 6 contengono le norme relative al monitoraggio dell'applicazione della direttiva, al sistema sanzionatorio e alle disposizioni finali ed entrata in vigore.



Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 565 del 22/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0434 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1		
Art. 2		
Art. 3		
Art. 4		
Art. 5		
Art. 6		
Art. 7	Da valutare introduzione di un nuovo tipo di interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera b), legge 212/2000) per dimostrare l'esimente prevista dalla direttiva (cfr. articolo 7 della proposta di direttiva)	Normativa primaria, eventuale decreto ministeriale, provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Amministrazioni coinvolte: Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle entrate
Art. 8		
Art. 9		
Art. 10	Da valutare introduzione di un nuovo tipo di interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera b), legge 212/2000) per dimostrare l'esimente prevista dalla direttiva (cfr. articolo 10 della proposta di direttiva)	Normativa primaria, eventuale decreto ministeriale, provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Amministrazioni coinvolte: Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle entrate
Art. 11	Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.	La norma ha natura primaria e rientra in una materia (sistema tributario) di competenza esclusiva dello Stato.
Art. 12	Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.	La norma ha natura primaria e rientra in una materia (sistema tributario) di competenza esclusiva dello Stato.
Art. 13	Art. 31 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.	La norma ha natura primaria e rientra in una materia (sistema tributario) di competenza esclusiva dello Stato.
Art. 14		
Art. 15		
Art. 16		
Art. 17		
Art. 18		
Art. 19		
Art. 20		